

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 10 aprile 2006, n. 84.

Interventi in materia di comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

La presente circolare, che sostituisce la precedente n. 18 del 4 febbraio 2004 disciplina gli interventi dello Stato a favore dei comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali e delle edizioni nazionali, in base a quanto previsto dalla legge n. 420/1997, d'ora in avanti citata con il solo riferimento «legge», e successive modifiche ed integrazioni. La stessa viene emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi della normativa richiamata, gli interventi concernono l'istituzione e il finanziamento di:

- a) comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali;
- b) edizioni nazionali.

Art. 1.

Istanze

Le domande di istituzione di comitati nazionali o di edizioni nazionali e l'ammissione ai relativi contributi, recanti marca da bollo in caso di istanze presentate da soggetti privati, devono essere indirizzate alla Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, presso il Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, via M. Mercati, 4 - 00197 Roma, nei termini previsti dal successivo art. 5.

Art. 2.

Comitati nazionali

I richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione tecnica firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

- obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con la specifica descrizione delle singole iniziative previste e l'indicazione di modalità, tempi e fasi di realizzazione del programma stesso;
- risorse finanziarie necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione;
- bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica;
- elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato delle relative adesioni;
- recente e adeguata documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto;

proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario-tesoriere).

Ai fini dell'eventuale istituzione dei comitati nazionali, saranno tenuti in considerazione gli eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale. Le domande devono essere presentate l'anno precedente rispetto alla data della ricorrenza e l'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare. Le celebrazioni o le manifestazioni culturali dovranno concludersi entro tre anni dalla istituzione del comitato nazionale. È ammessa la proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

Non sono pertanto ammissibili:

istanze pervenute oltre il termine indicato nel successivo art. 5;

progetti relativi a celebrazioni o manifestazioni da realizzarsi nello stesso anno di presentazione dell'istanza;

progetti generici e/o che non indicano con chiarezza i programmi da realizzare ed i relativi bilanci preventivi;

iniziative di interesse non nazionale.

Entro il 31 gennaio i comitati nazionali ammessi a contributo dovranno inviare al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate.

Per ogni comitato nazionale sarà nominato un revisore dei conti designato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Gli eventuali compensi e rimborsi spese graveranno sui fondi assegnati ai comitati stessi.

Art. 3.

Edizioni nazionali - Costituzione

Ai fini della costituzione delle edizioni nazionali i richiedenti devono inviare, in copia unica, unitamente all'istanza di cui al precedente art. 1, una dettagliata relazione, firmata in originale, contenente i seguenti elementi:

- piano generale dell'edizione nazionale con l'indicazione dell'articolazione interna dell'edizione e del numero complessivo di volumi previsto;
- motivazione scientifica della proposta in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti;
- risorse finanziarie complessive necessarie;
- elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, corredato delle relative adesioni;
- durata della edizione nazionale.

Art. 4.

Edizioni nazionali - Contributi

Sono ammesse al contributo previsto dall'art. 3, comma 6 della legge le edizioni nazionali attualmente operanti.

Le istanze di contributo, firmate in originale dal richiedente, devono essere corredate di:

programma annuale dei lavori che la commissione intende svolgere con il contributo richiesto;

relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente;

bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica;

conto consuntivo relativo all'anno precedente, redatto in forma analitica e dettagliata;

elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente;

elenco dei volumi in corso di stampa;

indicazione del numero di codice fiscale e del numero del conto corrente postale o bancario, entrambi completi dei codici ABI e CAB, sul quale versare l'eventuale contributo in favore delle commissioni già operanti.

Art. 5.

Termini

Al fine di consentire alla Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali di elaborare i piani

di ripartizione delle risorse finanziarie, le richieste redatte ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della presente circolare devono essere spedite entro e non oltre il 31 marzo, a mezzo plico raccomandato (fa fede la data del timbro postale) o con corriere autorizzato o consegnate a mano e recanti la dicitura «Domanda per contributo a edizioni nazionali e comitati nazionali». Ai sensi del decreto ministeriale n. 495/1994 recante il regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, il procedimento si intende concluso entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda; qualora entro tale data non venga effettuata comunicazione di concessione la domanda è da ritenersi non accolta.

Art. 6.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio III della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Roma, 10 aprile 2006

Il Ministro per i beni e le attività culturali
BUTTIGLIONE

06A04872

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea «Miliardario»

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio: Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Miliardario»:

Blocchetto numero	Biglietti dal al
2914725	000 59
2914726	000 59
2914727	000 59
2914728	000 59
2914729	000 59
2914730	000 59
2914731	000 59
2914732	000 59
2914733	000 59
2914734	000 59
2914735	000 59

06A04837

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimune 302 ND+I-B+EDS».

Provvedimento n. 79 del 27 aprile 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIMUNE 302 ND+IB+ED - A.I.C. n. 103713.

Titolare: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Procedura di mutuo riconoscimento: n. DE/V/0227/001.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA n. 8b - aggiunta officina rilascio lotti.

Si autorizza, limitatamente alle vendite destinate al mercato italiano, l'effettuazione delle operazioni di rilascio dei lotti (escluso il controllo) anche presso l'officina Merial sita in Noventa Padovana (Padova).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A04740